ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 19

Costituzione e dotazione della cassa sociale

Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali. La Cassa sara' alimentata annualmente:

1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;

2) dal concorso dello Stato commisurato alla meta' della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;

3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;

4) da eventuali contributi di altri enti e privati. I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati. (3) La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. Alla riscossione dei contributi consortili si provvede con norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. I ruoli consortili devono essere annualmente sottoposti al visto di esecutorieta' dell'intendente di finanza competente per territorio.

Versione in vigore dal 4 novembre 1981, non più in vigore dal 17 marzo 1992 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 25 maggio 1970, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 15 ottobre 1981, n.590 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-19-costituzione-e-dotazione-della-cassa-sociale/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it